

Il termine lungo di durata delle società di capitali non consente il recesso

di [Salvatore Dammacco](#)

Pubblicato il 29 Agosto 2022

L'orientamento della Cassazione è mutato negli ultimi anni con riferimento al **recesso nelle società di capitali** e, in particolare, **nelle SRL**.

Si è passati **da una interpretazione estensiva** – la durata ampia della società (nella fattispecie al 31 dicembre 2100) è equivalente alla **durata a tempo indeterminato** – **ad una interpretazione restrittiva**.

Termine lungo di durata delle società di capitali non consente il recesso - Argomenti esaminati:

- Recesso nella Srl: la norma codicistica
 - Il preavviso e il diritto al rimborso delle partecipazioni
- La forma del recesso
- Decorrenza del recesso
- Il recesso ad nutum nelle società
- La durata lunga e quella a tempo indeterminato: originario orientamento
- Il pensiero delle corti di merito
- La durata lunga e quella a tempo indeterminato: attuale orientamento
- La liquidazione al socio recedente
- Allegato A – Il termine lungo di durata delle società di capitali non consente il recesso, in sintesi

Recesso nella Srl: la norma codicistica

L'art. 2473 codice civile disciplina il recesso nella SRL, come segue:

- l'atto costitutivo stabilisce le cause di recesso dalla società e le relative modalità;
- comunque, sono cause di recesso dalla società:
- il cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;
- la fusione o la scissione;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- il trasferimento della sede all'estero;
- l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
- il compimento di operazioni che determinano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo;
- una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci, a norma dell'art. 2468, comma 4, c.c..
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo e salvo in ogni caso quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2473, i diritti previsti dal precedente comma possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci.

Il precedente comma recita:

“Resta salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili”.

Restano salve le disposizioni in materia di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento (Si veda l'art. 2497-quater, comma 1, lett. b), c.c.).



Il preavviso e il diritto al rimborso delle partecipazioni

Quando la durata della società è stabilita a tempo indeterminato, il socio può recedere dalla società in ogni momento, ma il suo esercizio deve essere manifestato con un **preavviso di almeno 180 giorni**.

A tal proposito, l'atto costitutivo può disporre che il periodo di preavviso sia di durata maggiore, ma non può eccedere l'anno.

I soci che recedono dalla società hanno **diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale**, il quale ultimo è quantificato valutando anche il suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso.

Se non c'è accordo sulla sua valutazione, la determinazione è compiuta mediante relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica, in questo caso, l'art. 1349, comma 1, codice civile:

“Se la determinazione della prestazione dedotta in contratto è deferita a un terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento.

Se manca la determinazione del terzo o se questa è manifestamente iniqua o erronea, la determinazione è fatta dal giudice”.

Il rimborso delle partecipazioni collegato al diritto di recesso:

- deve essere eseguito entro 180 giorni dalla relativa comunicazione fatta alla società;
- può trovare esecuzione anche attraverso acquisto da parte degli altri soci, in proporzione alle loro partecipazioni, oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi;
- non potendo seguire le predette strade, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo corrispondentemente il capitale sociale. In quest'ultimo caso, si applica l'art. 2482 (rubricato “*Riduzione del capitale sociale*”) c.c. e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento